



AVVISO DI RACCOLTA DOMANDE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI – ANNO 2021

(Legge 448/1998 art. 65 s.m.i.; D.P.C.M. 452/2000; Legge 208/2015 Art.1 comma 287; GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021)

E' possibile presentare domanda per ottenere il beneficio economico relativo all'anno 2021.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda i nuclei familiari composti da tre o più figli, tutti con età inferiore a 18 anni, in possesso di una delle seguenti caratteristiche:

- essere cittadino/a italiano;
- essere cittadino/a comunitario;
- essere cittadino/a non comunitaria in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Altre tipologie di beneficiari non espressamente indicati nelle normative di cui all'oggetto:

- Cittadino rifugiato politico, i familiari e superstiti. Art. 27 del Dlgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004;
- Cittadino apolide, i familiari e superstiti. Artt. 2 e 4 Reg CE 883/2004;
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria, Art. 27 del Dlgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28);
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i familiari e superstiti. Art. 1 Reg. UE 1231/2010;
- Cittadino familiare del cittadino dell'Unione. Art.19 Dlgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24);
- Cittadini / lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e familiari. Accordi Euromediterranei;
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal Dlgs. 40/2014. Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) Dlgs. 40/2014 di attuazione della direttiva.

REQUISITI

- Avere un valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), certificato con DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), non superiore a Euro **8.788,99**; (Per ottenere l'attestazione I.S.E.E. il richiedente può rivolgersi ai CAF - Centri di assistenza fiscale).
- Sono compresi nel nucleo familiare del richiedente, il coniuge e i figli naturali o adottivi;
- I figli minori di uno dei coniugi sono equiparati ai figli del richiedente, se con Lui conviventi;
- I figli minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente sono equiparati ai figli naturali purchè con Lui conviventi;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per l'anno 2021 andranno presentate da uno dei genitori, e si raccoglieranno fino al 31/01/2022.

I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi e sottoscrivere in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

La domanda dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità:

- Prioritariamente Online al seguente indirizzo: https://rimini.welfaregov.it/landing_pages/rimini/index.html

QR code:



- presso l'Ufficio Bandi del Servizio di Protezione Sociale del Comune di Rimini, in Via Ducale n. 7 (previo appuntamento),
- tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: COMUNE DI RIMINI – Ufficio Bandi - Servizio di Protezione Sociale – VIA DUCALE N. 7 – 47921 RIMINI.

Per le domande e le certificazioni inviate via posta farà fede la data del timbro postale.

Alla domanda inviata per posta raccomandata dovrà essere corredata dalla copia non autenticata di un documento d'identità valido di colui/ei che ha sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica. La mancata presentazione del documento di identità costituisce motivo di esclusione.

La modulistica è presente sul sito sopra indicato o in formato cartaceo presso la portineria del servizio.

Per, eventuali, informazioni ci si potrà rivolgere all'Ufficio Bandi, Via Ducale n. 7, nei giorni:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Informazioni telefoniche al numero: 0541/704689.

IMPORTO DEGLI ASSEGNI

L'assegno per il nucleo familiare numeroso è erogato dall'Inps sulla base dei dati forniti dal Comune di Rimini.

L'importo per il nucleo familiare numeroso da corrispondere agli aventi diritto è così corrisposto se determinato nella misura intera:

Euro 145,14 mensili, per tredici mensilità, per un totale complessivo di **Euro 1.886,82**.

L'importo può variare nel caso in cui venga raggiunta la maggiore età da parte di uno o più figli in corso d'anno.

L'interessata/o deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità di pagamento:

- bonifico bancario o postale (con specifica indicazione dell'IBAN);

Il pagamento viene effettuato in due rate semestrali; la prima rata indicativamente nel mese di luglio e la seconda nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è fatta richiesta.

Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (raggiungimento della maggiore età di un figlio).

Nel caso in cui la presenza dei tre figli minori non coincida con l'anno solare, l'assegno verrà concesso solo per il periodo in cui c'è il requisito (data di nascita del figlio).

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi;

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli di veridicità, sul totale delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti l'assegno.

Il Comune di Rimini non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande inviate via posta, dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Responsabile
Dott. Stefano Spadazzi

